



ZONA FRANCA GORIZIA
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

Area Promozione
Ufficio Spazio Impresa
Via Morelli 37 Gorizia

spazio.impresa@zonafrancagorizia.it

Referente: Serena Storni

0481.384202

VADEMECUM
dell'aspirante imprenditore

- **Mettersi in proprio**
- **La forma giuridica dell'impresa**
- **La costituzione dell'impresa: iter burocratico**
- **Adempimenti contabili**
- **Fiscalità d'impresa**
- **Dall'idea al business plan**

METTERSI IN PROPRIO

Tutte le attività di lavoro indipendente si possono suddividere in due categorie principali:

- Attività di lavoro autonomo
- Attività d'impresa

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

Le attività di lavoro autonomo possono essere svolte principalmente nei modi seguenti:

Esercizio di arti o professioni

Gli artisti e i professionisti sono considerati prestatori d'opera intellettuale, i cui elementi distintivi sono:

- *il carattere intellettuale del lavoro*, cioè la prevalenza di lavoro intellettuale e l'utilizzo della cultura personale piuttosto che l'impiego del lavoro manuale;
- *la discrezionalità nell'esecuzione del lavoro*, cioè la possibilità di svolgerlo con la modalità ritenuta più opportuna;
- *il semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato*, il che equivale a dire che il professionista ha diritto al compenso indipendentemente dai risultati raggiunti, ma per la semplice esecuzione dell'incarico.

Si distingue inoltre tra professioni libere o non protette (come nel caso di consulenti, artisti, scrittori) per le quali non è richiesta alcuna particolare iscrizione agli albi professionali, e le cosiddette professioni protette, per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali (come ad esempio notai, avvocati, medici, dottori commercialisti ecc)

Per l'esercizio di una libera professione protetta e non, è necessario :

- ◆ essere in possesso del numero di partita IVA
- ◆ versare i contributi previdenziali all'INPS o alle singole casse degli ordini
- ◆ tenere la contabilità (tenuta registri, dichiarazioni fiscali, versamenti)

Lavoro autonomo occasionale

In base all'art. 2222 c.c., è lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

I caratteri principali che distinguono il lavoro autonomo da altre tipologie di rapporto riguardano:

- l'assenza di vincoli di subordinazione e l'autonomia nell'organizzare i tempi e i modi della prestazione;
- l'assenza di coordinamento con l'attività del committente e la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
- la personalità della prestazione;
- l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale.

L'attività di lavoro autonomo occasionale deve avere carattere del tutto episodico. Per tale ragione i prestatori sono esonerati dall'apertura di una partita Iva e non devono essere oggetto di comunicazione di assunzione ai Servizi competenti da parte del committente né devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

I compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale corrisposti da un soggetto con qualifica di sostituto d'imposta sono assoggettati ad una ritenuta d'acconto IRPEF del 20% .

In base all'art. 44 co. 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003, i soggetti esercenti l'attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all'iscrizione nella Gestione separata INPS ed al versamento della relativa contribuzione, qualora il reddito annuo derivante dall'attività di lavoro autonomo occasionale svolta superi il limite di euro 5.000 lordi, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti (circ. INPS 6.7.2004 n. 103).

Collaborazione coordinata e continuativa

Con la collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.co.co) il lavoratore si impegna a svolgere in via continuativa una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. Si tratta di un rapporto di lavoro "parasubordinato" in quanto si differenzia dal lavoro dipendente per l'assenza del vincolo di subordinazione, dal lavoro autonomo inteso come esercizio di arte o professione e dall'attività imprenditoriale poiché manca un'organizzazione di mezzi.

La disciplina della Co.co.co si applica solamente nelle ipotesi seguenti:

- collaborazioni specifiche previste dai contratti collettivi per particolari esigenze produttive;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive e dilettantistiche.

ATTIVITA' D'IMPRESA

"E' imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" (art. 2082 C.C.).

Pertanto affinché vi sia impresa devono ricorrere le seguenti condizioni:

- Esercizio di un'**attività economica**, diretta quindi a creare ricchezza.
- **Professionalità**. Ciò significa che deve trattarsi di una attività svolta in maniera sistematica e non sporadica.
- Deve trattarsi di una attività **organizzata**, ossia l'imprenditore deve avere la disponibilità di una struttura organizzata con un complesso di beni, attrezzature, mobili, impianti, risorse umane.

In base ai dettami del Codice Civile, e al tipo di attività esercitata ci sono tre differenti tipi di imprenditori:

- **Imprenditore commerciale (art. 2195 CC)**
Esso svolge:
 - Attività industriale dirette alla produzione di beni e servizi
 - Attività intermedie nella circolazione dei beni (commercio al dettaglio, all'ingrosso, ambulante, pubblici esercizi)
 - Attività di trasporti per acqua, terra o per aria
 - Attività bancarie e assicurative
 - Altre attività ausiliarie delle precedenti
- **Imprenditore agricolo (art.2135 CC)**
Esso svolge:
 - Coltivazione del fondo
 - Silvicoltura
 - Allevamento animali
 - Attività connesse alle precedenti
- **Piccolo Imprenditore (art.2083 CC)**
Sono piccoli imprenditori:
 - I coltivatori diretti del fondo

- Gli artigiani
- I piccoli commercianti
- Coloro che svolgono un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio ed i componenti della famiglia.

L'imprenditore artigiano rappresenta la forma più tipica di piccolo imprenditore.

E' considerato imprenditore artigiano chi:


- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
- svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una società in accomandita semplice ed una società a responsabilità limitata anche con socio unico a condizione che:

- il lavoro abbia prevalenza sul capitale,
- la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa artigiana può svolgere attività di produzione, fabbricazione, costruzione trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi.

Precisi limiti sul numero di dipendenti nelle varie categorie di imprese artigiane sono fissate dalla normativa in materia (**L.R.12/2002 "Disciplina organica dell'Artigianato"**).



LA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA

Impresa individuale

Si tratta della forma giuridica più semplice d'impresa. E' l'impresa con un solo titolare che stabilisce in piena autonomia le decisioni da prendere. L'imprenditore è colui che promuove l'attività e ne è l'unico responsabile, e quindi l'unico punto di riferimento per tutti i soggetti che entrano in contatto con l'impresa: clienti, fornitori, banche, fisco. A garanzia di tali soggetti l'imprenditore risponde con tutti i beni del suo patrimonio sia aziendale che personale. Ovviamente è anche l'unico a percepire gli utili che ne derivano. Per svolgere la sua attività può avvalersi di lavoratori subordinati o di familiari.

Impresa Familiare

L'impresa familiare può essere definita come un'impresa individuale gestita con la collaborazione dei familiari, che ai fini giuridici non sono dipendenti, e neppure soci, ma collaboratori.

Si ha quindi impresa familiare quando nell'impresa collabora il coniuge dell'imprenditore, i parenti fino al terzo grado (cioè fino ai nipoti) e gli affini fino al secondo grado (cioè fino ai cognati).

I familiari hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili dell'impresa in rapporto al lavoro prestato, ma l'unico responsabile dell'intero rischio aziendale è sempre l'imprenditore con il suo patrimonio e, in caso di perdite, queste vanno accollate direttamente all'imprenditore e mai ai suoi familiari. Al titolare spetta comunque almeno il 51% degli utili. La costituzione dell'impresa familiare avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La società

Quando l'attività imprenditoriale viene esercitata da due o più persone siamo in presenza di una società.

In questo caso ogni socio per poter partecipare alla gestione dell'impresa deve conferire beni (denaro o beni in natura) o servizi.

In generale la società si distingue dall'impresa individuale per i seguenti aspetti:

- capitale fornito da diverse persone
- rischio suddiviso tra diverse persone
- responsabilità distribuita tra diverse persone

Ogni società si fonda normalmente sullo statuto sociale il quale regola i diritti e i doveri dei soci nonché i rapporti nei confronti dei terzi. Stabilisce ad esempio l'entità dei conferimenti in denaro o sotto forma di prestazioni, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, le competenze di ciascun socio. Lo statuto sociale deve essere redatto per iscritto, accordi verbali sono ammessi solo nel caso di società semplici.

Le società si suddividono in due grandi categorie: le società di persone e le società di capitali.

LE SOCIETÀ DI PERSONE

Caratteri distintivi:

- Le società di persone non hanno personalità giuridica: non sono perciò, per lo stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Da ciò deriva che, di norma, i soci nella società di persone hanno una **responsabilità illimitata e solidale** verso le obbligazioni sociali.
 - Per responsabilità illimitata si intende che il socio risponde per i debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.
 - Per responsabilità solidale si intende invece che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, da altri soci.
- La qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, ecc..) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale.

- La rappresentanza e l'amministrazione della società spetta di norma a tutti i soci.
*La disciplina generale delle società di persone dispone che il **potere di amministrazione** della società (quindi la gestione della stessa) spetti a tutti i soci disgiuntamente (cioè senza l'assenso degli altri soci), salvo che il contratto sociale non disponga diversamente. Quanto al **potere di rappresentanza** (la facoltà di compiere atti giuridici in nome e per conto della società) anche questo spetta a tutti i soci disgiuntamente, salvo patto contrario. Solitamente si conviene che l'amministrazione e la rappresentanza spettino disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria.*

Il capitale sociale, cioè la quota che ogni socio conferisce al momento della fondazione di una società, non ha un limite minimo in quanto esso non costituisce unica garanzia per i creditori sociali.

La società semplice s.s.

Rappresenta la forma base delle società di persone. Ciò significa che laddove il codice civile non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la s.n.c. o per la s.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la società semplice.

Caratteristica della società semplice è che non può esercitare attività d'impresa commerciale. Questo tipo di società è infatti frequente nel settore agricolo, nelle attività professionali in forma associata e nelle attività di gestione di patrimoni immobiliari.

Per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società. A favore dei soci che non agiscono in nome e per conto della società è possibile stipulare un patto di limitazione della responsabilità.

Non è richiesta una forma particolare per il contratto sociale di costituzione, che può derivare anche da un accordo verbale.

La società in nome collettivo s.n.c.

È la più diffusa delle società di persone, a differenza della società semplice può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d'impresa commerciale.

In essa tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Ciò significa che rispondono con l'intero patrimonio sia sociale e personale (responsabilità illimitata) e rispondono anche della parte di debito degli altri soci (responsabilità solidale).

Deve essere costituita tramite atto pubblico, cioè redatto da un notaio o da scrittura privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo.

Salvo diverso accordo convenuto nell'atto costitutivo ad ogni socio spetta il potere di rappresentanza e amministrazione della società.

In questo tipo di società è consigliabile che i soci siano competenti nel tipo di attività d'impresa svolta, poiché sono direttamente coinvolti, con il loro lavoro, nella gestione della società. Inoltre l'esistenza di un rapporto di conoscenza, stima reciproca e fiducia tra i soci è essenziale, dato il tipo di responsabilità (solidale e illimitata) che li lega.

La società in accomandita semplice s.a.s

È caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci.

Gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e hanno il potere di amministrazione e rappresentanza.

Gli accomandanti rispondono dei debiti della società limitatamente alla quota conferita; a loro non è consentito partecipare all'amministrazione della s.a.s., in caso contrario perderebbero il beneficio della responsabilità limitata. Nello statuto vanno indicati espressamente i soci accomandatari e quelli accomandanti.

Questo tipo di società si presta a situazioni in cui da un lato ci sono persone con capitali a disposizione che intendono investire e dall'altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale ma che non dispongono dei necessari mezzi finanziari.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

A differenza delle società di persone le società di capitali hanno personalità giuridica, sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. E' quindi la società, e non il socio ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività.

Peculiarità delle società di capitali:

- i beni e i capitali conferiti dai soci sono più importanti delle qualità personali e professionali dei singoli soci i quali partecipano alla società conferendo i propri capitali e mai il proprio lavoro
- i creditori sono garantiti solo dal patrimonio dell'impresa e non possono rivalersi su quello dei singoli soci
- a gestire l'impresa può essere chiamato un non socio della società
- è più facile cedere le proprie quote sociali che nelle società di persone

La società a responsabilità limitata s.r.l.

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha provveduto ad emanare un corpo di norme specifiche per le s.r.l. Precedentemente la disciplina relativa alle s.r.l. derivava, con alcune modifiche, direttamente da quella per le s.p.a.

Caratteristica principale della nuova s.r.l. risulta essere la flessibilità dato che, anche se con alcuni limiti, gran parte delle regole possono essere demandate alla potestà statutaria dei soci attraverso l'inserimento di clausole atipiche.

La s.r.l. si caratterizza pertanto come una società personale, la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alla rigidità della disciplina prevista per la società per azioni.

Caratteristiche:

- La responsabilità dei soci è limitata alle quote conferite.
- Il capitale minimo per la sua costituzione è di 10.000 euro.
- All'atto della sottoscrizione deve essere versato, presso un istituto di credito, almeno il 25% dei conferimenti in denaro che possono essere sostituiti dalla prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. Per i conferimenti in natura, beni e crediti dovranno essere accompagnati dalla relazione giurata di un esperto del tribunale che ne attesti il valore.
- La società può essere costituita senza l'indicazione del termine di durata, in questo caso è però riconosciuto ad ogni socio il diritto di recesso in ogni momento, salvo l'obbligo di un preavviso di 6 mesi.
- Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati alla stessa. Esclusi sono solo gli amministratori che hanno manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. Tale solidarietà è estesa inoltre anche ai soci che hanno autorizzato o ratificato l'operato degli amministratori responsabili.
- La costituzione della società presuppone la stipula di un atto costitutivo mediante atto pubblico redatto presso un notaio, ne viene quindi richiesta iscrizione, entro venti giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede.
- L'amministrazione dell'attività può essere affidata a un socio, a più soci o a terzi.
- Gli organi della s.r.l. sono l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci.

La s.r.l. è maggiormente indicata per le imprese di piccole o medie dimensioni dove sono contemporaneamente importanti sia le competenze dei soci sia cospicui capitali.

Data la responsabilità limitata dei soci si può ritenere che la s.r.l. sia la forma giuridica più appropriata nel caso di attività con rischi considerevoli. D'altro canto, nel caso in cui alla società fosse necessario ricorrere ad altri prestiti, la limitazione della responsabilità nella s.r.l. comporta che di norma i finanziatori (es. banche) richiedano garanzie personali direttamente ai soci; viene quindi in certo senso annullato il beneficio della limitazione della responsabilità.

La società a responsabilità limitata unipersonale

Dal '93 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità che la s.r.l. venga costituita con un unico socio. Per la sua costituzione valgono le medesime regole che caratterizzano la s.r.l. pluripersonale.

Le principali caratteristiche di questo tipo di società sono:

- il conferimento in denaro del capitale sociale deve essere interamente versato affinché sia applicabile il principio della limitazione di responsabilità;
- negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che si tratta di s.r.l. con un unico socio;
- la trascrizione dei contratti tra società e unico socio;
- completo versamento dell'aumento di capitale;
- se la s.r.l. rimane con un unico socio, entro 3 mesi, il capitale sociale deve essere versato interamente.

La riforma del diritto societario ha introdotto la norma in base alla quale l'illimitata responsabilità dell'unico socio sussiste quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: la società è insolvente; il capitale sociale non sia stato versato per intero; non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel registro delle imprese.

Questo tipo di società si presta ad essere utilizzato da imprese con dimensione aziendale minima, ma soggette a forte rischio di capitale.

La società a responsabilità limitata semplificata a capitale ridotto

Ai sensi dell'art. 2463 bis c.c.

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al [modello standard tipizzato](#) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori, che devono essere tutte persone fisiche e possono essere anche non soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria; rimangono invece invariati l'imposta di registro, il diritto annuale camerale, le imposte e tasse normalmente dovute quali ad esempio la CC.GG

dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori; non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.

Le società per azioni e le società in accomandita per azioni

La società per azioni (SpA) è la forma più importante di società per imprese di grandi dimensioni. Si caratterizza per la **limitazione della responsabilità** dei soci alla somma o al bene conferito, considerato che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, per le **azioni** quale strumento di partecipazione dei soci (o quota) e per il **capitale sociale** che non può essere inferiore a 120.000 euro.

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a), che nella prassi non ha mai avuto grande diffusione, è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti:

- i **soci accomandanti**, esclusi dall'amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento;
- i **soci accomandatari**, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili.

LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Le società cooperative a differenza delle società a scopo di lucro si caratterizzano per perseguire uno scopo mutualistico ossia un "beneficio" genericamente inteso.

La cooperativa si può definire infatti come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci.

Caratteristiche distintive

In seguito alla riforma del diritto societario la disciplina delle società cooperative è stata ridisegnata completamente. Le nuove norme prevedono, in linea generale, che, nei limiti della compatibilità, la disciplina della società cooperativa debba tenere conto delle norme emanate per le società di capitali ma sempre nel rispetto del perseguimento della funzione sociale a loro spettante e dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori.

Le nuove cooperative sono state suddivise in due grandi categorie:

- **cooperative a "mutualità prevalente"**, alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali, salvo l'obbligo di iscrizione nell'apposito albo predisposto dal ministero delle Attività produttive.

In particolare vengono definite a mutualità prevalente le società che:

- ❖ svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, siano essi consumatori o utenti di beni o servizi;
- ❖ nello svolgimento dell'attività si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;
- ❖ nello svolgimento dell'attività si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi effettuati da parte dei soci.

- **cooperative "diverse"**, alle quali si applicano le regole dettate per le società capitalistiche. Per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci, mentre ne bastano tre se la cooperativa adotta le regole della s.r.l., ed i soci sono persone fisiche. Organi della società cooperativa sono il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci.

Oltre ai soci ordinari, la riforma prevede anche la possibilità di avere all'interno dell'assemblea dei soci finanziatori che risulteranno possessori di strumenti finanziari emessi dalla cooperativa secondo la disciplina prevista per le società per azioni: a tali soci non potrà comunque essere attribuita più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci.

Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi prima dell'assemblea e, ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di altri dieci soci.

Le cooperative sono particolarmente indicate per lo svolgimento di attività di tipo artigianale o quando ad esempio un gruppo di lavoratori intende rilevare l'intera azienda o un ramo di attività dell'impresa presso la quale prestano la loro opera.

LA COSTITUZIONE DI UN' IMPRESA: ITER BUTOCRATICO

Per costituire un'impresa è necessario rispettare l'adempimento di particolari procedure burocratiche che si differenziano a seconda del tipo di forma giuridica adottata. Le procedure comuni a qualsiasi tipo di attività sono essenzialmente:

- richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e del numero di codice fiscale dell'impresa;
- iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo dell'Imprese Artigiane in caso di attività artigianale;
- apertura di una posizione obbligatoria ai fini contributivi, assistenziali e previdenziali presso l'INPS;
- eventuale posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- particolari autorizzazioni o licenze ove necessarie.

➤ ATTRIBUZIONE PARTITA IVA

Un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, deve segnalare la sua esistenza all'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate), presentando un'apposita dichiarazione.

All'atto della *dichiarazione di inizio attività o di costituzione della società* l'ufficio attribuisce la Partita IVA, che dovrà essere indicata in tutte le dichiarazioni, i documenti ed i versamenti indirizzati all'Amministrazione Finanziaria.

Dal 1° aprile 2010 l'iscrizione **di un'impresa** viene fatta obbligatoriamente **via web con COMUNICA**. In questo modo con un'unica azione vengono svolti gli adempimenti riguardanti l'apertura della partita iva all'Agenzia dell'entrate, l'iscrizione alla CCIAA di competenza, la registrazione della posizione all'INPS, per l'imprenditore agricolo e l'artigiano ed i soci di qualunque forma di società l'iscrizione all'INAIL.

Per il lavoratore autonomo/libero professionista rimane invece la dichiarazione da presentare direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate.

➤ REGISTRO DELLE IMPRESE

E' lo strumento di pubblicità legale (art. 2188 c.c.) tenuto dalla Camera di Commercio attraverso il quale il legislatore ha inteso garantire l'opponibilità ai terzi degli atti e fatti ivi iscritti ed al contempo fornire la possibilità di acquisire informazioni su atti e fatti salienti relativi alle imprese.

A tal fine gli uffici camerali rilasciano in tempo reale e dietro pagamento di diritti di segreteria, visure e certificati.

Sono obbligati ad iscriversi nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese:

- il grande imprenditore commerciale;
- le società (anche se non hanno ad oggetto un'attività commerciale);
- gli enti pubblici aventi come oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- i consorzi con attività esterna.

Sono obbligati ad iscriversi nella **sezione speciale** del Registro delle Imprese:

- l'imprenditore agricolo;
- il piccolo imprenditore;
- la società semplice;
- l'artigiano

Con l'iscrizione al Registro Imprese vengono denunciati dall'impresa anche dati economici (attività svolta, addetti, apertura unità locale, ecc.) che vengono acquisiti nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) e che completano le informazioni già contenute nel Registro.

Dal 1° aprile 2010 l'iscrizione di un'impresa viene fatta obbligatoriamente **via web** con **COMUNICA**. In questo modo con un'unica azione vengono svolti gli adempimenti riguardanti l'apertura della partita iva all'Agenzia dell'entrate, l'iscrizione alla CCIAA di competenza, la registrazione della posizione all'INPS, per l'imprenditore agricolo e l'artigiano ed i soci di qualunque forma di società l'iscrizione all'INAIL.

Le domande sono assoggettate al pagamento dei **diritti di segreteria** relativi alla prima iscrizione.

In fase di iscrizione l'impresa dichiarerà quale attività andrà a svolgere e verrà assegnato un **codice ateco**. Un'impresa può avere più codici ateco, in questo caso ci sarà un codice per l'attività primaria e l'altro/gli altri per la/le attività secondarie.

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione, [ATECO 2025](#).

Riclassificazione

Il 1° aprile è iniziata la riclassificazione automatica dei codici Ateco che attribuirà a tutte le imprese che hanno già iscritto l'attività economica, i codici Ateco 2025, lasciando iscritti anche i codici precedenti classificati 2007-2022.

La riclassificazione avverrà sulla base della Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 di Istat (vai al [sito Istat](#) sezione "Strumenti per l'implementazione operativa").

Le imprese che saranno iscritte al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 saranno classificate esclusivamente secondo ATECO 2025.

Diritto annuale

Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese devono corrispondere alla Camera di Commercio un diritto annuale in relazione alla forma giuridica (fisso se ditte individuali, società di persone, cooperative o consorzi, commisurato al fatturato se società di capitali) da versarsi entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le nuove imprese il diritto annuale deve essere corrisposto al momento dell'iscrizione. Tale diritto viene fissato annualmente con un decreto interministeriale.

Con nota del ministero dello sviluppo economico del 21/12/2021 sono stati definiti gli importi del diritto annuale 2022:

NUOVE ISCRIZIONI 2022

SEZIONE SPECIALE

Imprese individuali	€ 52,80
Unità locale	€ 10,80
Società tra avvocati	€ 120,00
Unità locale	€ 24,00
Soc. semplice no agricole	€ 120,00
Unità locale	€ 24,00
Soc. semplice agricole	€ 60,00
Unità locale	€ 12,00

SEZIONE ORDINARIA

Imprese individuali e società	€ 120,00
Unità locale	€ 24,00
Soggetti iscritti REA	€ 18,00
Unità loc./sede secondaria di	
Imprese estere	€ 66,00

➤ [INPS](#)

Gli imprenditori individuali, i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti) e i soci a responsabilità limitata dei settori commercio (solo nel caso in cui la partecipazione personale al lavoro aziendale venga svolto con abitualità e prevalenza) ed artigianato sono tenuti a

denunciare l'inizio della loro attività all'Istituto Nazionale di Previdenza sociale.

L'INPS per i commercianti

Sono obbligati all'apertura della posizione INPS i titolari, i familiari coadiutori, i soci di società di persone, i soci di società a responsabilità limitata (a condizione che partecipino al lavoro con carattere di continuità e prevalenza) il socio unico di s.r.l., che:

- esercitano attività commerciali e turistiche;
- lavorano come ausiliari del commercio (agenti rappresentanti, mediatori, procacciatori d'affari, commissari di commercio, titolari istituti di informazione);
- svolgono attività di intermediazione mobiliare.

L' INPS per gli Artigiani

Anche gli artigiani, ossia coloro che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e servizi in modo abituale e professionale, con piena responsabilità e il cui lavoro anche manuale è prevalente nel processo produttivo, sono tenuti, ai fini pensionistici, a iscriversi all'INPS.

L'obbligo di iscrizione spetta a: i titolari delle imprese artigiane, i familiari coadiuvanti, i soci di società di persone, il socio unico di s.r.l., i soci di s.r.l. che hanno richiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane.

Per gli artigiani non è necessario compilare una specifica modulistica in quanto l'iscrizione all'INPS è conseguenza diretta della delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Come detto in precedenza l'apertura della posizione INPS dal 1° aprile 2010 avviene con **COMUNICA**: in un'unica azione via web si svolgono gli adempimenti per l'Agenzia delle entrate, l'iscrizione alla CCIAA di competenza e la registrazione della posizione INPS.

I contributi da versare

I contributi sono costituiti da quote fisse sul minimale di reddito e quote a percentuale sull'eccedenza. Per i titolari di ditte individuali e per i soci di società di persone si calcolano in base al reddito d'impresa denunciato per l'anno al quale i contributi si riferiscono, mentre per i soci delle s.r.l. la base imponibile è costituita dalla parte di reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio.

Non essendo possibile conoscere in anticipo l'entità del reddito che verrà conseguito, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati l'anno precedente. L'anno successivo dovrà essere effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto. In ogni caso il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi, variabili di anno in anno.

E' stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia:

COMMERCianti	fino ad € 18.415,00 contributo min. obbligatorio ca. € 4.515,00
ARTIGIANI	fino ad € 18.415,00 contributo min. obbligatorio ca. € 4.460,00

➤ **INAIL**

L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre il fenomeno infortunistico;
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa e sociale degli infortunati sul lavoro.

All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. **Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. L'assicurazione INAIL non è prevista per il titolare di un'impresa commerciale.**

L'Assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall'attività lavorativa. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti.

La tutela nei confronti dei lavoratori consiste in interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, in prestazioni sanitarie ed economiche, in cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

Sono ritenute attività rischiose per legge:

- le attività svolte attraverso l'uso di macchine, apparecchi ed impianti
- altre attività lavorative che per loro natura esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l'uso di macchine, apparecchi ed impianti.

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata. Il datore di lavoro, **cinque giorni prima** dell'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'INAIL. Il costo dell'assicurazione, chiamato **premio**, è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano e del lavoratore autonomo dell'agricoltura.

Per i **lavoratori dipendenti** il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta.

Per gli **artigiani**, fermo restando che il calcolo tiene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferimento alla retribuzione minima annua imponibile ai fini contributivi.

Per i lavoratori **parasubordinati** il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è a carico del committente.

➤ **SPECIFICHE LICENZE O AUTORIZZAZIONI**

Per alcune attività sono necessarie particolari autorizzazioni o licenze.

Si riporta un elenco di alcune attività che, oltre agli obblighi già analizzati, necessitano di ulteriori adempimenti in relazione all'attività svolta.

Tra le attività artigiane:

- attività di acconciatura; estetica;
- attività di autoriparazione;
- attività di autotrasporto merci in conto terzi;
- attività di impiantistica;
- attività di produzione di metalli preziosi; attività di stampa;
- impresa di pulizie;
- forni di panificazione;
- produzione di generi alimentari.

Tra le attività commerciali:

- agenzia viaggi e tour operator;
- commercio di alimenti;
- pubblici esercizi;
- agenzia d'affari;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commercio di oggetti preziosi; commercio di oggetti d'arte e antiquariato
- attività soggette a normative speciali.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado o più;
- aver frequentato corsi professionali organizzati dai Centri di assistenza (CAT) a conclusione dei quali viene accertata da apposita commissione l'idoneità dei candidati;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione, o aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore. Le informazioni riguardo i requisiti vengono date dall'ufficio Attività Produttive del Comune dove avrà sede l'attività.

Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni. La scelta, che condiziona i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d'affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.

Il regime contabile/fiscale di un'impresa può essere definito come l'insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco e per il calcolo esatto del risultato d'esercizio, anche ai fini della compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi.

I regimi sono estremamente diversi tra loro, sia per i documenti da redigere, sia per le regole da rispettare. **E' obbligatorio, per legge, applicare all'impresa uno di questi regimi.**

L'ottimizzazione nella decisione di optare per un regime contabile, che tenga conto delle caratteristiche dell'impresa, così come la successiva familiarità con le funzionalità del regime prescelto, permettono all'imprenditore di conoscere tutti gli aspetti della sua azienda, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, nonché di verificare, in ogni momento, l'andamento dei risultati di gestione.

Regime semplificato

E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone che hanno, nell'anno precedente o in quello in corso, conseguito ricavi per un ammontare:

- non superiore a € 400.000,00 se prestano servizi;
- non superiore a € 700.000,00 per tutte le altre attività.

Il regime semplificato prevede la tenuta dei registri obbligatori seguenti:

- registri IVA (fatture emesse e ricevute);
- registro beni ammortizzabili;
- scritture contabili previste per i sostituti d'imposta relative ai dipendenti;
- altri registri previsti da leggi speciali (es.: pubblica sicurezza, sanitarie, ecc.).

Il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell'esercizio fiscalmente riconosciuti; non essendovi l'obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori autonomi (professionisti), il regime contabile naturale è quello "semplificato"; al superamento di € 400.000,00 di ricavi nell'anno, il professionista dovrà adottare il regime "ordinario". Oltre ai registri obbligatori per il regime semplificato, i lavoratori autonomi debbono obbligatoriamente compilare anche il registro degli incassi e pagamenti.

Regime ordinario

Obbligatorio per le società di capitali: Srl, SpA, Sapa e Società Cooperative.

Obbligatorio anche per società di persone e imprese individuali quando i ricavi dell'anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:

- € 400.000,00 se svolgono attività di servizi
- € 700.000,00 per tutte le altre attività

Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti

Libri obbligatori

- libro giornale e libro degli inventari;
- registri IVA: registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti;
- scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e rimanenze finali;
- registro beni ammortizzabili;
- libri sociali obbligatori per le società di capitali: libro dei soci, libro delle obbligazioni,

- libro delle assemblee dei soci, libro del consiglio di amministrazione, libro del collegio sindacale, libro del comitato esecutivo, libro degli obbligazionisti;
- le scritture obbligatorie ai fini della legislazione del lavoro.

REGIMI AGEVOLATI

A decorrere dal 2016, il regime forfetario risulta l'unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.

Ricordiamo, infatti, che:

- il regime delle nuove iniziative produttive e il regime agevolato per gli "ex minimi" erano stati abrogati a decorrere dal 2015;
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile è stato abrogato a decorrere dal 2016 a seguito dell'esaurimento della proroga che era stata disposta limitatamente all'anno 2015 (art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 e art. 10 co. 12-*undecies* del DL 192/2014, conv. L. 11/2015).

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato modificato dalle successive leggi di stabilità. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo ridotto, opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un'attività d'impresa o arte o professione, purché nell'anno solare precedente presentino i seguenti **requisiti**:

- abbiano conseguito **ricavi o compensi** non superiori a € 85.000,00;
- abbiano sostenuto spese non superiori ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- abbiano percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro.

Sono previste anche alcune cause di esclusione. Non possono, infatti, accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato;
- i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfetario se:
 - risiedi in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;

- e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

I contribuenti che operano all'interno del Regime Forfettario dovranno:

- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi.

Essendo un regime in franchigia dell'iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell'ammontare dell'imposta l'**annotazione** "operazione senza l'applicazione dell'IVA" con l'indicazione del riferimento normativo "art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014". **Le fatture emesse devono scontare l'imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.**

I forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando, come detto, l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Ulteriori esoneri sono:

- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dagli ISA o dai parametri contabili.

Unico obbligo è la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva fissa pari al 15% oppure al 5% in caso di nuova attività. Tale imposta sostituisce IRPEF, IRAP e le addizionali regionali e comunali.

Il reddito imponibile forfettario si calcola applicando sul totale dei ricavi e compensi i coefficienti di redditività, diversi a seconda del codice ATECO. Sulla base del reddito imponibile forfettario, sono dovuti:

- il 5% per i primi 5 anni di attività se si tratta di nuove iniziative imprenditoriali e non prosecuzioni di attività;
- il 15% negli altri casi.

Le percentuali di cui sopra, per il calcolo dell'imposta sostitutiva, vengono applicate sull'importo del proprio fatturato annuale calcolato con coefficienti di redditività stabiliti dalla legge. In particolare i coefficienti di redditività, che si differenziano per tipologia di attività, sono i seguenti:

- Industrie alimentari e delle bevande (codice Ateco 10 - 11): 40%;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9): 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice Ateco 47.81): 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (codice Ateco 47.82 - 47.8): 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 - 42 - 43) - (68): 86%;
- Intermediari del commercio (codice Ateco 46.1): 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 - 56): 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88): 78%;
- Altre attività economiche (codice Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99): 67%.

GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

Gli adempimenti annuali dell'impresa

Liquidazione mensile o trimestrale dell'IVA

Imposte sui redditi

Dichiarazioni Intrastat in caso di fatture emesse e/o ricevute da paesi facenti parte della Comunità Europea

Esterometro al fine di comunicare i dati delle fatture emesse/ricevute nei confronti/da soggetti esteri, non stabiliti nel territorio dello Stato **non comunicati al SDI tramite fatturazione elettronica.**

Dichiarazioni annuali:

gli imprenditori individuali, le società di persone e quelle di capitali devono presentare le seguenti dichiarazioni annuali:

- liquidazione periodica IVA trimestrale (LIPE)
- autoliquidazione INAIL
- dichiarazione dei redditi (Modello Redditi) con dichiarazione INPS
- dichiarazione IRAP
- dichiarazione IVA
- ISA o parametri
- Certificazione Unica per imprese e professionisti che agiscono in qualità di sostituti d'imposta
- dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 nel caso in cui l'impresa abbia effettuato ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, di agenzia e mediazione e taluni redditi diversi)
- bilancio per le sole società di capitali

I documenti contabili devono essere conservati per la durata di **dieci anni** insieme alla corrispondenza ricevuta ed inviata ed alle fatture dell'impresa.

LA FISCALITA' D'IMPRESA

Nel sistema tributario italiano le imposte si distinguono in dirette e indirette. Le imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente il reddito nel momento in cui si produce, le imposte indirette colpiscono il reddito nel momento in cui viene speso.

Imposte dirette

Irpef (o I.Re) – Imposta sul reddito

In capo alle imprese individuali e alle società di persone.

Imposta personale e progressiva, che dal 1 gennaio 2022 presenta 4 scaglioni di aliquota per assicurare la progressività dell'imposizione del reddito imponibile.

Aliquote attuali

Scaglioni	Aliquota
da 0 a 15.000 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000	25%
da 28.000,01 a 50.000	35%
oltre 50.000	43%

I.Re.S – Imposta sul reddito delle società

In capo alle società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, l'imposta proporzionale è del 24% a partire dal 2017.

In caso di successiva distribuzione di dividendi i soci sia qualificati sia non qualificati subiscono una ritenuta alla fonte del 26% e non devono dichiarare i dividendi.

A seguito della riforma fiscale le società con fatturato inferiore € 5.164.569,00 e che abbiano come soci esclusivamente persone fisiche per un numero non superiore a 10, possono optare per la tassazione per trasparenza direttamente in capo ai soci persone fisiche.

I.R.A.P. – Imposta Regionale sulle Attività Produttive

E' a carico di società di persone e società di capitali. Il modello Irap deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap:

- i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190)
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta
- i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati

dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Irap

- dal 1° gennaio 2022 sono escluse tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa , arti e professioni, titolari di redditi di lavoro autonomo.

L'aliquota d'imposta è pari a 3,9%.

Imposte indirette

➤ **I.V.A. - Imposta sul Valore aggiunto**

L'imposta si applica sull'ammontare complessivo del prezzo di vendita della merce o sull'importo della prestazione resa. L'aliquota varia a seconda della natura dei beni o dei servizi. A parte alcuni regimi speciali l'imposta viene versata mensilmente o trimestralmente.

PROSPETTI RIEPILOGATIVI FORME GIURIDICHE/COSTI/ADEMPIMENTI

Impresa individuale

Responsabilità	Responsabilità illimitata del titolare (anche con il patrimonio personale)
Spese di costituzione	Iscrizione nel registro imprese: € 18 modalità informatica o telematica Diritto annuale: € 53,00 per imprese individuali (sezione speciale), • € 120,00 per le imprese individuali (sezione ordinaria)
Diritto tributario	Irpef (o I.Re) tassazione progressiva a scaglioni. CANCELLATO
Contabilità	Contabilità ordinaria per le imprese di servizi con un fatturato annuo superiore a € 400.000,00 e superiore a € 700.000,00 per tutte le altre attività.
Formalità di costituzione	Comunicazione Unica che comprende: ❖ Iscrizione registro imprese ❖ Apertura posizione IVA presso Agenzia delle Entrate ❖ Iscrizione all' INPS ❖ Per l'imprenditore agricolo ed artigiano iscrizione all'INAIL
Denominazione	Deve comprendere il cognome dell'imprenditore o le iniziali del suo nome e cognome.
Vantaggi	❖ Semplicità di costituzione ❖ Spese di costituzione modeste ❖ Forma indicata per piccole e medie imprese ❖ Non è richiesto un capitale minimo ❖ Snellezza decisionale ❖ Possibilità di usufruire della contabilità semplificata
Svantaggi	❖ L'imprenditore individuale è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell'impresa e perciò: - risponde con il suo patrimonio personale - si assume da solo ogni responsabilità ❖ Grande impegno lavorativo, stress, limitata possibilità di vacanze prolungate ❖ Il destino dell'impresa è strettamente legato alle capacità e alla salute dell'imprenditore
Imprese familiari	❖ Ai familiari coadiuvanti spetta il diritto di sostentamento anche in caso di perdite ❖ I familiari hanno diritto di partecipare all'adozione delle decisioni ❖ Al fondatore spetta almeno il 51% degli utili ❖ In caso di alienazione o scioglimento dell'impresa, il familiare ha diritto all'incremento del valore dell'avviamento

Società in nome collettivo s.n.c.

Responsabilità	Responsabilità illimitata di tutti i soci (anche con il patrimonio personale)
Spese di costituzione	Notaio € 1,500 ca. Iscrizione nel registro imprese: € 90 modalità informatica o telematica Diritto annuale € 120,00 il primo anno Anni successivi calcolato sul fatturato della società
Diritto tributario	Irpef (o I.Re) tassazione progressiva a scaglioni. I.R.A.P. 3,9%
Contabilità	Contabilità ordinaria per le imprese di servizi con un fatturato annuo superiore a 400.000,00 € e superiore a € 700.000,00 per tutte le altre imprese
Formalità di costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atto costitutivo presso il notaio Comunicazione Unica che comprende: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione registro imprese ❖ Apertura P.IVA presso Agenzia Entrate ❖ Iscrizione INPS
Denominazione sociale	Agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci accompagnati dall'indicazione del rapporto sociale
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Divisione dei costi, impegni e carico fiscale tra diversi soggetti ❖ Spese modeste di costituzione gestione e organizzazione ❖ Forma indicata per piccole e medie imprese ❖ Non è richiesto: <ul style="list-style-type: none"> - un capitale minimo - la costituzione di organi sociali - la pubblicazione del bilancio ❖ Elevata flessibilità nella gestione
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ I soci sono soggetti a responsabilità illimitata e solidale ❖ Il fallimento della società si estende a tutti i soci

Società in accomandita semplice – s.a.s.

Responsabilità	Responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari (anche con il patrimonio personale) I soci accomandanti rispondono solo per la quota conferita
Spese di costituzione	Notaio € 1,500 ca. Iscrizione nel registro imprese: € 90 modalità informatica o telematica Diritto annuale € 120,00 Anni successivi calcolato sul fatturato della società
Diritto tributario	Irpef (o I.RE) tassazione progressiva a scaglioni. Irap 3,9%
Contabilità	Contabilità ordinaria per le imprese di servizi con un fatturato annuo superiore a 400.000,00 € e superiore a € 700.000,00 per tutte le altre imprese
Formalità di costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atto costitutivo presso il notaio Comunicazione Unica che comprende: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione registro imprese ❖ Iscrizione presso Ufficio IVA ❖ Iscrizione INPS
Denominazione sociale	Agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci accomandatari accompagnata dall'indicazione del rapporto sociale
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Spese di costituzione modeste ❖ Spese di gestione e organizzazione modeste ❖ Forma indicata per piccole e medie imprese ❖ Capitale minimo non richiesto ❖ Non è richiesta la costituzione di organi sociali ❖ Non è richiesta la pubblicazione del bilancio ❖ La gestione aziendale e di competenza esclusiva degli accomandatari
Svantaggi	L'accomandante non può lavorare in misura determinante e decisiva (diventa altrimenti automaticamente accomandatario e perde il diritto alla responsabilità limitata)

Società a responsabilità limitata s.r.l.

Responsabilità	I soci rispondono soltanto con la quota di capitale conferita
Spese di costituzione	Notaio € 3.000 ca Iscrizione nel registro imprese: € 90 modalità informatica o telematica € 120 supporto informatico digitale Diritto annuale € 120,00 Anni successivi calcolato sul fatturato della società
Diritto Tributario	I.R.A.P. 3,9% I.Re.S. imposta con aliquota proporzionale del 24%
Contabilità	Contabilità ordinaria
Formalità di costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atto costitutivo redatto con atto pubblico presso il notaio Comunicazione Unica che comprende: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione registro imprese ❖ Iscrizione presso Ufficio IVA ❖ Iscrizione INPS ❖ Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro
Denominazione sociale	La denominazione sociale, in qualunque modo formata deve riportare l'indicazione s.r.l.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ I soci rispondono soltanto con il capitale sottoscritto ❖ L'amministrazione può essere affidata anche a terzi non soci ❖ Dato che il capitale minimo è di € 10.0000 tale forma si presta anche alle piccole e medie imprese
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Spese di costituzioni elevate e formalità notevoli ❖ Obbligo di redazione annuale del bilancio consuntivo, con conto economico e relazione, nonché di deposito presso il registro delle imprese ❖ Obbligo della tenuta dei libri contabili e sociali

Società per azioni – s.p.a.

Responsabilità	I soci rispondono soltanto con la quota di capitale conferita
Spese di costituzione	Notaio € 5.000 ca Iscrizione nel registro imprese: € 90 modalità informatica o telematica € 120 supporto informatico digitale Diritto annuale € 120,00 Anni successivi calcolato sul fatturato della società
Diritto Tributario	I.R.A.P. 3,9% I.Re.S. imposta proporzionale con aliquota del 24%
Contabilità	Contabilità ordinaria
Formalità di costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atto costitutivo redatto con atto pubblico presso il notaio Comunicazione Unica che comprende: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione registro imprese ❖ Iscrizione presso Ufficio IVA ❖ Iscrizione INPS ❖ Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro ❖ Capitale minimo € 120.0000
Denominazione sociale	La denominazione sociale, in qualunque modo formata deve riportare l'indicazione s.p.a.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ I soci rispondono soltanto con il capitale sottoscritto ❖ L'amministrazione può essere affidata anche a terzi non soci
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Spese di costituzioni elevate e formalità notevoli ❖ Obbligo di redazione annuale del bilancio consuntivo, con conto economico e relazione, nonché di deposito presso il registro delle imprese ❖ Obbligo della tenuta dei libri contabili e sociali

Dall'idea al business plan

Cos'è il business plan

Ogni nuova impresa nasce da un'idea. L'idea, prima di diventare un'iniziativa concreta, deve essere valutata nei minimi dettagli e strutturata in tutti i suoi aspetti.

Il business plan rappresenta lo strumento indispensabile per sviluppare l'idea, verificare la coerenza tra idea e persona, presentare e pianificare il progetto di business e valutarne l'efficacia complessiva. Si presenta nella forma di un documento che riassume il progetto imprenditoriale da sviluppare o avviare e può essere definito, pertanto, come la sintesi e l'approfondimento dell'idea di business e delle azioni necessarie per svilupparla e renderla operativa. **Consente di verificare sul piano razionale, la possibilità di successo economico dell'impresa; costruire un business plan è già un'attività di gestione dell'impresa: costringe a scelte, impone valutazioni e pretende coerenza.**

Il Business Plan è uno strumento:

- di controllo gestionale: permette di verificare eventuali scostamenti rispetto le previsioni e di apportare le modifiche necessarie. E' uno strumento con cui l'imprenditore esamina preventivamente, a tavolino, tutti gli aspetti dell'impresa da intraprendere, confrontando le possibili conseguenze di diverse strategie;
- indispensabile per ottenere con maggiore facilità accesso alle fonti di finanziamento poiché è un documento su cui i potenziali investitori o finanziatori possono basare la propria valutazione circa la convenienza o meno a partecipare o finanziare il progetto. **Rappresenta il "biglietto da visita" con il quale l'impresa si presenta all'esterno.**

Gli obiettivi del business plan

L'attenta preparazione di un piano di impresa permette di:

- fornire le informazioni essenziali per l'avvio d'impresa ;
- consentire all'imprenditore una visione d'insieme dei fattori che caratterizzano l'azienda, fornendo una base su cui pianificare strategie ed azioni;
- sottolineare l'originalità dell'impresa;
- verificare la fattibilità del progetto in fase di elaborazione e non quando si sono già effettuati gli investimenti o predisposto strutture;
- evidenziare i punti di forza/debolezza dell'idea imprenditoriale;
- scoprire i vincoli interni/esterni alla realizzazione del progetto.

Obiettivo principale di un business plan è, pertanto, dimostrare che il progetto d'impresa sia concretamente realizzabile e possa generare reddito sufficiente a remunerare gli investimenti effettuati; in sintesi che l'idea di business sia "fattibile".

Contenuti del business plan

Non esistono regole universali per la redazione del Business Plan, e non è possibile individuare la dimensione ideale dello studio da redigere (10, 30 o 50 pagine), essa varia a seconda di ogni progetto analizzato.

Vi sono però dei requisiti minimi di forma e contenuto dai quali non si può prescindere. Innanzi tutto è bene che il business plan venga preceduto da una sintesi del progetto, un breve documento che in una o due pagine massimo riassume l'iniziativa, gli obiettivi, le strategie, i costi, i finanziamenti richiesti e l'uso che si intende fare degli stessi. Il business plan inoltre deve essere chiaro, leggibile e conciso ma contenere il maggior numero di informazioni possibili.

Generalmente il business plan si compone di tre parti fondamentali:

- La prima parte introduttiva contiene normalmente la descrizione sintetica dell'idea imprenditoriale e della sua origine, delle esperienze, delle motivazioni e delle caratteristiche professionali dei soggetti promotori.
- La seconda parte, di taglio tecnico operativo, comprende da un lato l'analisi di tutti quei fattori oggettivi che influenzano l'attività d'impresa, quali: i clienti, la concorrenza, l'ubicazione, la struttura organizzativa e dall'altro si esplica in un'attività di progettazione relativa alle strategie e le politiche di marketing.
- L'ultima parte di carattere economico finanziario è finalizzata a tradurre il progetto in termini quantitativi monetari e comprende normalmente:
 - riepilogo degli investimenti in programma
 - fabbisogno finanziario e fonti di copertura
 - stato patrimoniale e Conto economico previsionale
 - previsione dei flussi di cassa

Di seguito viene riportata una traccia al fine di facilitare la redazione del business plan. Lo schema, che potrà essere redatto adeguandolo alle specifiche esigenze e caratteristiche del progetto in questione, va comunque visto solo come un suggerimento per l'elaborazione di un business plan personalizzato.

L'idea imprenditoriale

- Descrizione dell'idea
- Da dove nasce l'idea
- Originalità o innovatività dell'idea
- Obiettivi previsti

I Promotori dell'iniziativa

- Dati personali
- Titoli di studio, conoscenze, competenze professionali e precedenti esperienze
- Descrizione delle motivazioni più importanti che spingono alla realizzazione del progetto

Localizzazione

- Localizzazione dell'impresa
- Motivazione della scelta
- Situazione del territorio

Analisi settore

- Caratteristiche del settore
- Grado di attrattività del settore
- Fattori critici di successo

Definizione del mercato

- Individuazione dei bisogni da soddisfare
- Motivazioni d'acquisto
- Individuazione e quantificazione dei clienti
- Tipologie diverse di clienti

Analisi concorrenza

- Chi sono i tuoi concorrenti
- Punti di forza e debolezza dei concorrenti (offerta, prezzo e condizioni, assistenza tecnica ecc.)

Il prodotto/servizio offerto

- Descrizione del prodotto /servizio
- Elementi di differenziazione
- Caratteristiche del processo produttivo

I Fornitori

- Individuazione principali fornitori
- Prezzi e condizioni di acquisto
- Potere contrattuale dei fornitori

Il prezzo

- Individuazione del prezzo
- Condizioni di vendita

Promozione, pubblicità, canali di vendita

- Strumenti idonei alla promozione dell'attività d'impresa
- Messaggio oggetto della comunicazione
- Investimento da sostenere
- Politica di distribuzione o di erogazione del servizio

Forma giuridica e Organizzazione

- Forma giuridica e motivazione della scelta
- Suddivisione compiti e mansioni
- Chi fa che cosa

Il Piano economico - finanziario

Si compone delle seguenti informazioni presentate normalmente in forma tabellare

Piano degli investimenti e le fonti di copertura

Nel piano degli investimenti vanno elencate tutti i beni di cui è necessario dotarsi per l'espletamento dell'attività: immobili, arredi, attrezzature, macchinari, software, ecc.

Fabbisogno e Fonti di copertura degli investimenti

Il fabbisogno finanziario riassume tutte le uscite finanziarie dell'impresa, non solo quelle per sostenere gli investimenti, ma anche quelle per il capitale circolante (scorte, credito, Iva, liquidità).

Le fonti di copertura devono indicare il modo in cui l'impresa intende coprire il fabbisogno per gli investimenti e il circolante: debiti a M/L termine, apporti di capitale proprio, finanziamenti agevolati.

Il conto economico previsionale

Riassume tutte le voci di ricavo e di spesa previste ed ha come scopo quello di determinare la perdita o l'utile d'esercizio.

Le previsioni relative al Conto economico e allo stato patrimoniale dovrebbero essere effettuate per un periodo di almeno tre anni.

Lo stato patrimoniale previsionale

Lo stato patrimoniale previsionale riunisce tutti i prospetti relativi agli investimenti, al fabbisogno e alle fonti di copertura. Tale prospetto, rappresenta, alla fine di ciascun anno, la fotografia dell'intero patrimonio aziendale e delle fonti necessarie per ottenerlo.

Risulta utile inoltre opportuno procedere a:

Analisi dei flussi finanziari o analisi di cash flow

Ha lo scopo di tenere sotto controllo le disponibilità liquide dell'azienda così da evitare situazioni in cui l'azienda si venga a trovare a corto di risorse finanziarie per supportare la propria attività. Tale pericolo è sempre presente in qualsiasi tipo di azienda e tende ad accentuarsi nelle fasi di avvio o di crescita dell'attività.

Analisi di Break even point

L'analisi di break even point o del punto di pareggio serve ad evidenziare in quale momento e per quale volume di vendita la nostra azienda raggiunge il pareggio tra costi ricavi. Sarebbe a dire individuare il momento in cui la nostra azienda smette di essere in perdita ed inizia a realizzare un profitto riuscendo a coprire con i propri ricavi sia i costi fissi che i costi variabili connessi alla produzione/ vendita del prodotto/sevizio

Camera di Commercio Venezia Giulia

Sede secondaria di Gorizia

Via Francesco Crispi,10

34170 GORIZIA

tel: 0481 3841

sito web: www.vg.camcom.gov.it

- ❖ Spazio Impresa
Tel 0481 384202
e-mail: spazio.impresa@vg.camcom.it
- ❖ Registro Imprese
Tel 0481 384216/231
- ❖ Albo Artigiani
Tel 0481 384280/281

Fondo Gorizia – Ufficio per finanziamenti e contributi alle imprese

fondo.gorizia@vg.camcom.it

Comune di Gorizia

Piazza Del Municipio, 1

34170 GORIZIA

tel: 0481 383111

sito web: www.comune.gorizia.it

SUAP – Sportello unico attività produttive

www.suap.regione.fvg.it

Uffici Finanziari/Agenzia Delle Entrate

Via Roma 6

34170 GORIZIA

tel: 0481 093100 (centralino)

sito web: www.agenziaentrate.gov.it

INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale

Piazza Della Vittoria, 1

34170 GORIZIA

tel: 0481 531441

tel: 0481 389111

sito web: www.inps.it

INAIL- Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro

Via Roma, 20

34170 GORIZIA

tel: 0481 598222

sito web: www.inail.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Via Roma, 23

34170 GORIZIA

tel: 0481 3861

sito web: www.regione.fvg.it

Confindustria Venezia Giulia

Sede operativa
Via P. Micca 10
34077 Ronchi dei Legionari – GO -
tel: 0481 33101
sito web: www.confindustriavg.it
e-mail: info@confindustria.go.it

Artigianato Servizi Isontino**Artis srl**

Via XXIV Maggio, 1
34170 GORIZIA
tel: 0481 82100
e-mail: info@confartigianatoisontino.it

Via Pacinotti 23
34074 Monfalcone
0481 82100
monfalcone@confartigianatoisontino.it

**Confederazione Nazionale Artigianato e
Della Piccola e Media Impresa CNA**

Viale Trieste 31
34072 GRADISCA D'ISONZO
Tel: 0481 93335
Fax: 0481 99711
e-mail: gorizia@cna.it

monfalcone.go@cna.it

Associazione Commercianti

Via IX Agosto, 4/a
34170 GORIZIA
tel: 0481 532499
sito web: www.ascomgorizia.it
e-mail: gorizia@confcommercio.it

Via Grado 50
34074 Monfalcone
0481 488911
info@ascom-monfalcone.it

Associazione Economica Slovena

Via Roma, 20
34170 GORIZIA
Tel: 0481 537386

Unione Provinciale Cooperative di Gorizia

Viale XXIV Maggio 5
34170 GORIZIA
Tel: 0481 533830
e-mail: gorizia@confcooperative.it

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia CONFAPI

Viale Ungheria 28
33100 UDINE
tel: 0432 507377
e-mail: info@confapifvg.it

Confederazione Italiana Agricoltori

Via del Montesanto 105
34170 GORIZIA
tel: 0481 523058
sito web: www.ciafriuliveneziagiulia.it
e-mail: gorizia@cia.it

c/o Consorzio Agrario
Via Staranzano 23
34077 Ronchi dei Legionari

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Via III Armata, 117/6

34170 GORIZIA

tel: 0481 581811

sito web: www.friuliveneziagiulia.it www.gorizia.coldiretti.it

e-mail: gorizia@coldiretti.it

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

Via Aquileia, 1

33100 UDINE

tel: 0432 245511

sito web: www.mediocredito.fvg.it

e-mail: mediocredito.fvg@mediocredito.fvg.it

Microcredito

Informazioni presso:

Spazio Impresa

Via Morelli 37 Gorizia

Ref. Serena Storni

0481 384202

spazio.impresa@vg.camcom.it

serena.storni@vg.camcom.it

www.retemicrocredito.it

TABELLA A
(art. 1, comma 1)

L'anno, il giorno del mese di in,
innanzi a me notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i *cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparante/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparanti

Firma del notaio

